

IN CONSULTAZIONE FINO AL 30 AGOSTO - 24 LUGLIO 2018 ORE 06:00

Antiriciclaggio, comunicazioni oggettive con nuove istruzioni

di Stefano Loconte - Professore Straordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima

L'UIF ha posto in pubblica consultazione le istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, previste dalla normativa antiriciclaggio. Il documento ha lo scopo di definire le modalità e la periodicità dell'inoltro dei dati e delle informazioni concernenti operazioni a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Vengono inoltre individuate, a beneficio dei destinatari, le categorie di operazioni oggetto di comunicazione e i casi in cui, invece, le comunicazioni oggettive escludono l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta (SOS). La consultazione resterà aperta fino al 30 agosto 2018.

In data 11 luglio 2018 la Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha posto in **consultazione** un documento recante "**Istruzioni** in materia di **comunicazioni oggettive**", dando in tal modo attuazione alle previsioni di cui all'art. 47, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 (**IV direttiva antiriciclaggio**).

Leggi anche Antiriciclaggio, comunicazioni oggettive: al via la consultazione pubblica

L'art. 47 citato, nel determinare gli obblighi di trasmissione alla UIF dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti obbligati (intendendosi per tali, ai sensi del Capo V del D.Lgs. n. 231/2007, soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica), pone un **chiaro onere** in capo alla Unità, di definire - di concerto con il Comitato di Sicurezza Finanziaria - le modalità di trasmissione delle suddette informazioni, oltre che individuare le ipotesi in cui una **comunicazione oggettiva** esclude l'obbligo di segnalazione sospetta, ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 231/2007.

Lo scopo perseguito è chiaramente quello di introdurre nel nostro ordinamento una fonte informativa che non solo possa essere assunta dall'Unità quale estensione del patrimonio informativo a disposizione per l'approfondimento delle operazioni sospette e per effettuare un'analisi arricchita dei fenomeni a rischio, ma che sia rispondente ed adeguata agli standard del **Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)** e alle regole europee in materia.

Invero, lo schema del provvedimento in commento è stato redatto tenendo conto anche degli esiti della Relazione della Commissione europea sulla valutazione sovranazionale dei rischi del 26 giugno 2017, che ha individuato nelle **operazioni effettuate in contante** una categoria ad alto rischio riciclaggio e sottoposta, per tale ragione, agli obblighi di comunicazione.

Proprio in considerazione della tipologia di operazioni oggetto di comunicazione, l'Unità ha correttamente individuato in **banche, Poste Italiane S.p.A.**, istituti di moneta elettronica (**IMEL**), istituti di pagamento (**IP**) e **succursali** di tali intermediari di paesi comunitari e di paesi terzi, nonché in banche, IP e IMEL di paesi comunitari tenuti a designare un punto di contatto centrale, i **destinatari** del provvedimento in commento (cfr. art. 2).

Il provvedimento in consultazione

Per soddisfare le esigenze informative della UIF, l'art. 3 del provvedimento sottoposto a consultazione ha introdotto un **criterio di rilevazione** delle **operazioni in contante** che dovranno essere oggetto di comunicazione: in particolare, i destinatari dovranno inviare alla UIF **entro il quindicesimo giorno lavorativo** del **secondo mese successivo** a quello di riferimento, una comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, che porti al superamento di una soglia di importo pari o superiore a 10.000 euro, anche se realizzata attraverso più operazioni frazionate di importi pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o dell'eventuale esecutore.

Una siffatta comunicazione - che, ai sensi dell'art. 7 dovrà essere effettuata dal responsabile della funzione antiriciclaggio in coordinamento con il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, **esclusivamente in via telematica** mediante il **portale Infostat-UIF** - dovrà contenere (ex art. 5):

- i dati identificativi della comunicazione (tra cui, le informazioni sul segnalante);
- gli elementi informativi essenziali dell'operazione: la data, l'importo e la causale, la filiale in cui l'operazione è stata disposta, il numero del rapporto continuativo movimentato e i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

Viene inoltre specificato che le comunicazioni oggettive ex art. 47 del decreto antiriciclaggio escludono l'obbligo in capo ai soggetti interessati di effettuare una **segnalazione di operazione sospetta** (SOS) quando manchino **marcate anomalie** sotto il profilo soggettivo e/o **collegamenti con operazioni sospette** di diversa tipologia (art.4).

In tal modo, si **evitano inefficienti duplicazioni informative** nei confronti della UIF e vengono ridotti, sia per gli operatori che per le Autorità, adempimenti onerosi ed ingiustificati.